

Il giorno 6 luglio 2017 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Vice Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Alberto Martiello e dal Vice Capo del Servizio Risorse umane Luigi Managò

e

la FISAC-CGIL, rappresentata da

ALESSANDRO AGOSTINO

ALDO CARLETTI

CINZIA OTTAVI

ANDREA CACCHIANI



hanno sottoscritto il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e successive modifiche, avuto anche presente il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.





INTESA IN TEMA DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO  
DI SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE DIGITALE DELLE IMMAGINI DEI LOCALI  
DELLA BANCA D'ITALIA DOVE VENGONO INTROITATE, ESITATE, TRATTATE,  
MOVIMENTATE, CUSTODITE E TRITURATE BANCONOTE IN EURO

Le parti,

premessi che:

- 1) la Banca Centrale Europea (BCE), in data 20 dicembre 2013, con la Decisione ECB/2013/NP19, entrata in vigore il 28/2/2015 e successive modifiche, ha prescritto, nell'Annex I – Security requirements and procedures for printing works of euro banknotes, l'impiego di un sistema di TVCC/videoregistrazione per il controllo di tutte le aree delle stamperie dove vengono fabbricati, trattati, distrutti, custoditi e movimentati banconote in euro e altri euro secure items;
- 2) tale norma prevede, tra l'altro, che i sistemi di TVCC/videoregistrazione debbano coprire i punti "chiave" dei processi e che le relative immagini consentano l'identificazione delle persone che operano in tali aree e la ricostruzione dei loro movimenti;
- 3) in conformità con tale disciplina:
  - a) l'11 febbraio 2014 è stata raggiunta un'intesa con le rappresentanze sindacali locali maggiormente rappresentative presso il Servizio Banconote in tema di videoregistrazione delle attività di distruzione dei fogli di carta per banconote in euro e/o dei biglietti che risultano danneggiati o imperfetti;
  - b) il 19 maggio 2014 è stata raggiunta un'intesa con le rappresentanze sindacali locali maggiormente rappresentative presso il Servizio Banconote e l'"Amministrazione Centrale" per l'estensione della citata videoregistrazione all'attività di distruzione delle banconote in euro ritirate dalla circolazione;
  - c) con provvedimento del 10 ottobre 2014 la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma ha rilasciato alla Banca d'Italia l'autorizzazione alla installazione, presso la sede operativa della Banca d'Italia in Roma - via Tuscolana 417, di un impianto di videoregistrazione anche per gli altri processi indicati dalla citata Decisione della BCE (fabbricazione, trattamento, custodia e movimentazione di banconote in euro e altri euro secure items);
- 4) attualmente il sistema di videoregistrazione riprende i punti "chiave" dei processi di fabbricazione, trattamento, movimentazione, custodia e triturazione di banconote in euro e altri euro secure items svolti presso lo stabilimento produttivo nonché ogni possibile intervento manuale sui medesimi, assicurando l'identificazione delle persone e la ricostruzione dei loro movimenti; non sono ripresi i luoghi dove vengono effettuate lavorazioni di altro genere, né le postazioni di lavoro fisse dedicate alle attività amministrative, tecniche e di supporto

informatico, né gli ambienti riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi, servizi, macchinette da caffè, eccetera);

- 5) in data 16 gennaio 2015 il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato la Banca d'Italia alla conservazione:
  - a) per 12 mesi delle registrazioni effettuate esclusivamente nelle aree ove si svolgono attività di confezionamento e distruzione di banconote in euro e di carta filigranata nonché le attività di produzione delle banconote;
  - b) per 4 mesi delle registrazioni effettuate esclusivamente nelle aree ove si svolgono attività di conservazione delle banconote o della carta filigranata o di altri elementi di sicurezza dell'euro;
- 6) la BCE, con Guideline del 13 ottobre 2016 (ECB/2016/NP27), ha modificato la Guideline ECB/2007/NP18 on the logistical stocks and the strategic stock of euro banknotes, specificando che le Banche centrali devono assicurare nella custodia delle Riserve strategiche della BCE i requisiti di sicurezza stabiliti dalla citata Decisione ECB/2013/NP19, con conseguente necessità per la Banca d'Italia di adeguare il sistema di TVCC/videoregistrazione della Divisione Cassa speciale del Servizio Cassa generale, per controllare le attività di custodia delle Riserve strategiche detenute presso gli appositi locali di sicurezza della menzionata Cassa speciale;
- 7) il 13 febbraio 2017 è stata raggiunta un'intesa con tutte le rappresentanze sindacali locali presso l'"Amministrazione Centrale" per adottare un sistema di TVCC/videoregistrazione anche per la verifica, presso i suddetti locali di sicurezza della Divisione Cassa speciale, delle attività di custodia delle banconote in euro appartenenti alle Riserve strategiche della BCE, a suo tempo non ricomprese nell'autorizzazione di cui alla lettera c) del punto 3);
- 8) in data 7 aprile 2017 la Banca d'Italia ha chiesto al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 196/2003, la verifica preliminare circa la conservazione delle videoregistrazioni relative alla custodia delle Riserve strategiche della BCE per un periodo di 4 mesi;

considerato che:

- l'estensione delle misure di sicurezza previste per il processo di produzione alle attività di introito ed esito, trattamento, movimentazione, custodia e triturazione delle banconote in euro effettuate presso altre Strutture della Banca si rende necessaria in ragione della stretta correlazione tra queste attività e quelle svolte presso lo stabilimento produttivo dell'Istituto (fabbricazione, trattamento, movimentazione, custodia e triturazione di banconote), processi esposti ai medesimi rischi di danno patrimoniale e reputazionale; tale estensione si rende necessaria anche a tutela dell'integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento, dal momento che sotto specifiche condizioni la perdita o il furto di banconote in euro (ad esempio di nuove serie non ancora emesse) può danneggiarne l'integrità o contribuire alla produzione di banconote in euro false o loro componenti, come dichiarato dalla Decisione BCE 2008/3;

2.






- tutte le Banche centrali dell'Eurosistema hanno impianti di videoregistrazione nelle aree in cui si svolgono i suddetti processi a garanzia della oggettiva ricostruibilità di eventuali fatti anomali e della corretta riconducibilità delle responsabilità a tutela degli interessi delle Banche centrali e degli stessi addetti;
- recentemente la Banca ha approvato un progetto di integrale rivisitazione del sistema di sicurezza aziendale finalizzato, con particolare riferimento alla funzione di emissione, ad accrescere, in considerazione del pubblico interesse, l'affidabilità di tale compito e a prevenire rischi di danno patrimoniale e reputazionale; nel nuovo sistema di sicurezza dell'attività di cassa gli impianti di TVCC e videoregistrazione rivestono una particolare centralità;
- l'estensione della videoregistrazione ad altri processi di trattamento del contante in Banca si rende necessaria anche in relazione alla prossima attivazione del Progetto Tracciamento del trattamento del contante, volto al tracciamento elettronico delle confezioni sigillate e codificate di banconote in euro - scambiate con la clientela istituzionale (banche, Poste, società di servizi) - introdotte dal nuovo Sistema di prenotazione elettronica delle confezioni, denominato POC. Tale progetto implica la gestione delle confezioni all'interno delle unità che svolgono attività di cassa presso le Strutture dell'Istituto, con conseguente rimodulazione del controllo in contraddittorio nelle diverse fasi del processo;
- presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante è già attivo, come previsto dalle intese del 25 ottobre 2010, un sistema di TVCC/videoregistrazione finalizzato a consentire la ricostruzione successiva dei fatti a tutela degli interessi della Banca e degli stessi dipendenti, mediante la ripresa degli accessi ai locali che accolgono i sistemi integrati di verifica e confezionamento delle banconote in euro e del processo di trattamento delle stesse, limitatamente alle fasi di apertura delle confezioni da verificare (ballettoni, ballette, mazzette) e di alimentazione dell'apparecchiatura, con inquadratura ristretta alla zona di caricamento; le relative immagini sono conservate di norma per 7 giorni;
- la Banca ha già in essere presso le proprie Strutture centrali e periferiche, per esigenze organizzative e di sicurezza connesse ai compiti istituzionali, presidi tecnologici atti a garantire la salvaguardia del personale dipendente, degli impianti, dei locali e dei valori in essi custoditi, installati in applicazione delle "Intese sindacali in tema di installazione e funzionamento di impianti audiovisivi e altre apparecchiature di controllo connesse alla sicurezza degli stabilimenti della Banca";

convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e successive modifiche:

sulla necessità di adottare un sistema di TVCC/videoregistrazione volto a documentare lo svolgimento delle attività di introito, esito, trattamento, movimentazione, custodia e triturazione di banconote in euro presso i locali della Banca. L'oggetto del presente accordo si estende anche alle monete in euro, per i processi applicabili alle stesse;

che l'installazione e il funzionamento di tale sistema non realizzano, in alcun modo, un controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti, rafforzando anzi la tutela dei dipendenti addetti ai processi interessati;

  
 3. 

che il presente accordo sostituisce quello sull'installazione e funzionamento di sistemi di videoregistrazione presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante del 25 ottobre 2010.

## Art. 1

### *Finalità e oggetto delle videoregistrazioni*

La videoregistrazione disciplinata dal presente accordo è effettuata per consentire la ricostruzione successiva dei fatti a tutela degli interessi della Banca e degli stessi dipendenti e non è in alcun modo finalizzata a realizzare un controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti. In particolare, i sistemi di TVCC/videoregistrazione, il cui utilizzo è funzionale ad assicurare esclusivamente la ricostruibilità ex post del regolare svolgimento dei processi relativi alle attività di introito ed esito, trattamento, movimentazione, custodia e triturazione di banconote in euro, andranno a riprendere i punti "chiave" dell'intero ciclo di trattamento del contante:

- 1) presso le Filiali, le aree in cui avviene il trattamento del contante con riferimento alla sola attività con l'utenza istituzionale (c.d. "aree di gestione contante") di seguito indicate:
  - a) aree predisposte all'introito e all'esito del contante (c.d. "sportello banche");
  - b) percorsi interessati dalla movimentazione del contante (c.d. "percorsi") per collegare lo "sportello banche" ai locali di cassa in cui avvengono attività di confezionamento, custodia temporanea e trattamento del contante e questi ultimi ai locali di sicurezza;
  - c) sale e postazioni in cui avvengono attività di confezionamento, custodia temporanea e trattamento del contante;
  - d) aree in cui avviene la custodia del contante (c.d. "aree di sicurezza") di seguito indicate:
    - i) locali di sicurezza per la custodia del contante;
    - ii) locali antistanti i predetti locali di sicurezza;
- 2) presso il Servizio Cassa generale, Divisione Cassa speciale, le aree in cui avviene il trattamento delle banconote che tale Divisione riceve dal Servizio Banconote, dalle altre Banche centrali nazionali e dalle Filiali della Banca e delle banconote che consegna alle altre Banche centrali nazionali e alle Filiali della Banca (c.d. "aree di gestione contante") di seguito indicate:
  - a) percorsi interessati dalla movimentazione del contante (c.d. "percorsi") per collegare i locali di cassa in cui avvengono attività di confezionamento, custodia temporanea e trattamento del contante ai locali di sicurezza;
  - b) sale e postazioni in cui avvengono attività di confezionamento, custodia temporanea e trattamento del contante;
  - c) aree in cui avviene la custodia del contante (c.d. "aree di sicurezza") di seguito indicate:

4. 



- i) locali di sicurezza per la custodia del contante;
- ii) locali antistanti i predetti locali di sicurezza.

## Art. 2

### *Modalità di videoregistrazione*

1. La videoregistrazione è effettuata attraverso il numero di telecamere fisse necessario a riprendere le attività degli operatori durante lo svolgimento delle operazioni che avvengono all'interno dell'area in cui sono installate, assicurando l'identificazione delle persone e la ricostruzione dei loro movimenti.

2. Le telecamere operano solo in videoregistrazione, senza visualizzazione delle immagini in tempo reale e senza possibilità di trasmissione delle immagini a distanza. Fanno eccezione le telecamere già installate per finalità di security nei punti "chiave" indicati all'art. 1, le quali devono consentire la visualizzazione delle immagini in tempo reale.

## Art. 3

### *Custodia degli apparati e tempo di conservazione delle immagini*

1. La videoregistrazione per il controllo del processo di cassa è assicurata da una specifica funzione del sistema di videosorveglianza digitale dello stabile.



2. Gli apparati centrali del sistema di videosorveglianza sono inseriti in armadi chiusi a chiave, ubicati presso il Posto di Controllo ovvero in altri locali idonei della Filiale.

3. Tutti gli accessi al Posto di Controllo e le relative motivazioni vengono annotati su un apposito registro cartaceo, conservato all'interno del locale in questione.

4. Le modalità di accesso al sistema sono regolamentate dal successivo art. 4.

5. Le videoregistrazioni finalizzate al controllo di processo eseguite dalle telecamere installate nei punti "chiave" delle aree di cui agli alinea 1a, 1b, 1c, 2a e 2b dell'art. 1 sono conservate per un periodo di 12 mesi. Le videoregistrazioni finalizzate al controllo di processo eseguite dalle telecamere di cui agli alinea 1d e 2c dell'art. 1 sono conservate per un periodo di 4 mesi. Le videoregistrazioni con finalità di security continuano a essere conservate per un periodo di 7 giorni.

6. Tutte le videoregistrazioni sono conservate per un periodo di tempo superiore a quello indicato nel comma precedente ove ciò si renda necessario, a fini di conservazione di mezzi di prova, a fronte di intervenute contestazioni di terzi ovvero fino alla conclusione di indagini su

5.   


fatti anomali svolte dal Servizio Revisione interna o in caso di specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria. Fatte salve tali eccezioni, trascorso il termine specificato nel comma precedente, le videoregistrazioni sono automaticamente cancellate.

Nota all'art. 3

Le videoregistrazioni sono conservate per un periodo di 7 giorni, fino a che non saranno intervenute le autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali sulla conservazione per i superiori periodi indicati nel comma 5.

#### Dichiarazione a verbale



L'Amministrazione rende noto che avanzerà al Garante per la protezione dei dati personali richiesta di verifica preliminare ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 in ordine alla conservazione delle riprese per un periodo di 12 e 4 mesi.

#### Art. 4

##### *Accesso alle videoregistrazioni*

1. Gli accessi alle immagini registrate sono effettuati attraverso le specifiche funzioni del sistema di videosorveglianza digitale, utilizzando uno specifico profilo abilitativo, congiuntamente dal Direttore della Filiale/Capo del Servizio Cassa generale, dal Titolare dell'unità G.S.P./Titolare della Divisione Cassa speciale (o loro sostituti) e da un rappresentante eletto dai lavoratori localmente (o suo sostituto solo in caso di impedimento), esclusivamente ove si renda necessaria la ricostruzione degli eventi relativi alla regolarità delle attività indicate all'art. 1. In particolare, l'accesso alle videoregistrazioni può essere effettuato qualora la Direzione della Filiale/del Servizio Cassa generale - in presenza di irregolarità emerse nelle verifiche in dettaglio delle banconote e/o monete in euro o di ammanchi ovvero in caso di contestazioni da parte di terzi sul contenuto delle confezioni - ritenga necessario ricostruire specifiche fasi operative, anche ai fini della rappresentazione degli eventi ai terzi (banche, Poste, società di servizi). Al ricorrere dei medesimi presupposti, l'accesso può essere disposto anche a seguito di richiesta dei dipendenti interessati.

2. I dipendenti interessati sono preavvisati dell'accesso alle immagini registrate e possono partecipare alla visione delle stesse nonché chiedere di farsi assistere da un rappresentante sindacale. Di tali accessi viene comunque data informativa alle rappresentanze sindacali locali. Ove non abbiano partecipato direttamente alla visione delle immagini, i dipendenti possono in ogni caso visionarle in un secondo momento. In occasione della visione delle immagini registrate i dipendenti non sono tenuti a rendere alcuna dichiarazione in merito ai contenuti delle stesse.

6.  



3. Hanno inoltre accesso al sistema:

- l'addetto al Posto di Controllo (Carabiniere o dipendente di Banca) adibito al sistema di videosorveglianza, che dispone di una specifica funzione di test per le verifiche di corretto funzionamento del sistema di videoregistrazione, attivata automaticamente a orari prestabiliti, che consente di confrontare delle immagini "campione" con quelle registrate dal sistema al di fuori della fascia operativa, quando non sono in corso le attività indicate all'art. 1;
- l'incaricato della ditta di manutenzione del sistema di videosorveglianza in occasione delle previste visite periodiche o in occasione di interventi per la risoluzione di guasti. Nell'ipotesi in cui la risoluzione del guasto renda necessaria la visione di immagini registrate aventi ad oggetto le attività indicate all'art. 1, la stessa dovrà avvenire secondo le modalità indicate al comma 1; di ogni intervento viene data informativa alle rappresentanze sindacali locali.

4. L'accesso alle immagini registrate è altresì consentito agli addetti del Servizio Revisione interna (almeno due elementi congiuntamente) per la verifica del regolare funzionamento del sistema di videosorveglianza durante lo svolgimento di accertamenti (mediante la visione delle videoregistrazioni di test di cui al comma 3), ovvero nell'ipotesi in cui vengano riscontrati fatti anomali (in tal caso secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2).

5. Di tutti gli accessi alle videoregistrazioni viene tenuta traccia all'interno del sistema. Le rappresentanze sindacali locali formalmente costituite, tramite espressa richiesta scritta al Direttore della Filiale/Capo del Servizio Cassa generale, possono chiedere di visionare il log degli accessi alle registrazioni.

## Art. 5

### *Estrazione delle immagini*

1. Nei casi in cui si renda eccezionalmente necessaria l'estrazione delle immagini registrate aventi ad oggetto le attività indicate all'art. 1, la stessa è subordinata all'accesso al sistema secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 1; dell'operazione è data pronta informazione ai dipendenti interessati dalle immagini estratte e alle rappresentanze sindacali locali.

2. Le registrazioni estratte, duplicate su supporto informatico dedicato, saranno conservate a cura del Direttore della Filiale/Capo del Servizio Cassa generale per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli accertamenti relativi ai fatti anomali rilevati.



## Art. 6

### *Attuazione in sede locale*

1. In sede locale, prima dell'attivazione della nuova funzione del sistema TVCC/videoregistrazione, la Direzione della Filiale/del Servizio Cassa generale verificherà con le rappresentanze sindacali locali formalmente costituite, nel corso di uno specifico sopralluogo, il rispetto di quanto previsto dal presente accordo. Della verifica verrà redatto un verbale di constatazione del quale l'accordo costituirà parte integrante.


2. Il contenuto del presente accordo verrà portato a conoscenza di tutto il personale interessato, cui sarà fornita idonea informativa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e successive modifiche e del D.Lgs. n. 196/2003.

### Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che, ove per qualsiasi motivo vengano modificati il numero e/o l'inquadratura delle telecamere, si procederà a un analogo sopralluogo congiunto prima dell'attivazione delle telecamere stesse.

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE



PER LA FISAC-CGIL





